

DELIBERAZIONE N. 16 DEL 30 marzo 2012

DISCIPLINA DEI COMPENSI SPETTANTI AGLI ADDETTI AL CONTROLLO E ALLA
DISCIPLINA DELLE CORSE IPPICHE E DELLE MANIFESTAZIONI DEL CAVALLO
DA SELLA ITALIANO

IL COMMISSARIO

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 novembre 2010 e 16 marzo 2011 con i quali, rispettivamente, è stato nominato del Commissario straordinario dell'Unire ed è stata disposta la proroga dell'incarico stesso;

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 ;

VISTA la legge n. 200 del 1° agosto 2003 di conversione del decreto-legge n. 147 del 24 giugno 2003, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - quale successore *ex lege* dell'UNIRE;

VISTI in particolare l'art. 7, comma 2, del precitato d.lgs. n. 449/1999 e l'art. 2, comma 1, lett. i) dello Statuto che comprendono nei compiti istituzionali dell'Ente il controllo e la disciplina delle corse, affidando allo stesso la regolamentazione, l'organizzazione e la gestione delle strutture disciplinari;

VISTO il Regolamento di disciplina dell'UNIRE adottato con deliberazione commissariale n. 98 del 20 novembre 2001 ed approvato con decreto ministeriale del 19 marzo 2002 e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 4, concernente i giudici sportivi;

VISTI i vigenti Regolamenti delle corse e, in particolare, le disposizioni di cui agli artt. 141 e ss. del Regolamento delle Corse dell'incorporato Jockey Club Italiano, agli artt. 174 e ss. del Regolamento delle Corse dell'incorporata Società degli Steeple Chases d'Italia e al Titolo IV, "della vigilanza delle corse" del Regolamento dell'incorporato Encat, che disciplinano i compiti dei giudici sportivi e le modalità di tenuta dei relativi elenchi;

VISTE le deliberazione n. 63 del 15 giugno 2011 e n.123 del 28 dicembre 2011 con le quali è stato da ultimo definito l'elenco dei soggetti cui affidare gli incarichi per il controllo e disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella italiano;

VISTE le determinazioni del Segretario generale n.1814 del 12 marzo 2004, n. 4307 del 27 aprile 2006, n. 4534 del 16 giugno 2006 con le quali è stato definito il trattamento economico spettante agli addetti al controllo e disciplina delle corse;

VISTA altresì la determinazione n. 743 del 29 agosto 2011 con la quale, ai sensi dell'art. 6 comma 3, del d.l. n. 78/2010, è stata disposta la riduzione del 10% dei compensi stabiliti con i precitati provvedimenti;

VISTA altresì la citata deliberazione n.123 del 28 dicembre 2011 con la quale, riconosciuta la necessità di intervenire con una generalizzata riduzione delle spese per attività istituzionali al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie del settore, si è provveduto, tra l'altro, alla rideterminazione, in via transitoria, dei compensi spettanti agli addetti al controllo e disciplina delle corse, indicandosi in tre mesi il periodo di tempo necessario alla definizione del nuovo sistema per il controllo disciplinare delle corse;

CONSIDERATO che al termine di detto periodo non sono stati ancora adottati da parte dei Dicasteri competenti provvedimenti atti a superare le condizioni di alta criticità in cui versa il settore ippico confermandosi, pertanto, la necessità di interventi generalizzati di riduzione delle spese per attività istituzionali;

TENUTO CONTO delle iniziative già avviate dall'Agenzia al fine di assicurare, attraverso una razionalizzazione del sistema per il controllo disciplinare delle corse, l'ottimizzazione dei costi e il miglioramento dell'efficienza della giustizia sportiva;

RITENUTO peraltro necessario, al fine di adeguare i costi della giustizia sportiva alle minori disponibilità di bilancio dell'Agenzia, provvedere alla rideterminazione dei compensi attualmente riconosciuti agli addetti al controllo e disciplina delle corse ai sensi delle sopracitate determinazioni;

TENUTO CONTO, in particolare, delle misure adottate in via transitoria con deliberazione n.123 del 28 dicembre 2011,

DELIBERA

a decorrere dal 1° aprile 2012 la disciplina dei compensi spettanti per gli incarichi espletati nell'ambito del controllo e disciplina delle corse e delle manifestazioni del cavallo da sella italiano, è definita secondo le disposizioni che seguono.

Art. 1

Indennità di funzione

1. Ai soggetti incaricati dall'ASSI delle funzioni inerenti al controllo disciplinare delle corse al trotto ed al galoppo o, comunque, dell'espletamento di specifici compiti riconducibili alle medesime funzioni, è riconosciuta, per ciascuna giornata di corse ovvero per ciascun incarico ricevuto, un'indennità di funzione il cui ammontare è stabilito negli importi di seguito indicati:

a) Presidente giuria trotto	€ 297,00
b) Commissario galoppo	€ 229,50
c) Membro di giuria trotto	€ 198,00
d) Commissario Unico	€ 180,00
e) Starter galoppo	€ 180,00
f) Starter trotto	€ 261,00
g) Starter aggiunto trotto	€ 162,00
h) Ispettore antidoping/coadiutore controllo cavalli	€ 117,00
i) Funzionari, handicapper galoppo/commissari, giudici d'arrivo, aiuto starter trotto	€ 117,00
j) Ispettori antidoping isolamento (3 ore prima)	€ 144,00

- | | |
|--|----------|
| k) Funzionario aggiunto tris | € 162,00 |
| l) Handicapper trotto | € 81,00 |
| m) Ispettore alla forma | € 171,00 |
| n) Veterinario responsabile | € 279,00 |
| o) Veterinario responsabile zona isolamento (3 ore prima) | € 334,80 |
| p) Veterinario coadiutore | € 225,00 |
| q) Veterinario coadiutore zona isolamento (3 ore prima) | € 270,00 |
| r) Allievi commissari/funzionari/ispettori | € 54,00 |
| s) Vigilanza dichiarazione partenti, starter mattino, prove in pista | € 76,50 |
| t) Incarichi speciali fuori da giornata di corse per attività espressamente indicate dal Dirigente nel provvedimento di nomina | € 162,00 |
| u) Incarichi per attività particolari, espressamente indicate dal Dirigente nel provvedimento di nomina, da svolgersi al mattino o non in giornata di corse, inclusi verifica impianti prima o nel corso della riunione di corse | € 81,00 |
| v) Medico di servizio in ippodromo controllo antidoping fantini/guidatori per ogni prelievo effettuato | € 40,50 |
| w) Perizie handicap corse ostacoli/sella per ogni handicap | € 117,00 |
| x) perizie allievi handicapper per ogni handicap | € 22,50 |
2. Ai soggetti incaricati dall'ASSI delle funzioni giudicanti nell'ambito delle manifestazioni del cavallo da sella italiano è riconosciuta, per ciascuna giornata di svolgimento dell'incarico, un'indennità di funzione il cui ammontare è stabilito negli importi di seguito indicati:
- | | |
|--|----------|
| a) Presidente, Ispettore | € 189,00 |
| b) Componente, Esperto | € 162,00 |
| c) Delegato tecnico e tecnico giudicante | € 288,00 |
3. Per le corse cd. "differenziate" programmate su 6 corse, le indennità di funzione di cui al comma 1 sono ridotte di 2/8 per il trotto e 1/7 per il galoppo; resta ferma la corresponsione delle indennità aggiuntive di cui all'art. 2.
4. Le indennità di cui al presente articolo non sono cumulabili. Qualora nella medesima giornata vengano espletati più incarichi verrà corrisposta l'indennità più elevata tra quelle previste per gli incarichi medesimi.

Art. 2 Indennità aggiuntive

1. Per le giornate di corse coincidenti con le festività nazionali del 1° e 6 gennaio, Pasqua, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 15 agosto, 1° novembre, 8, 25 e 26 dicembre e per le giornate di corse in notturna, per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. da a) a q), è riconosciuta un'indennità aggiuntiva di € 49,50.

2. Qualora l'incarico venga svolto in una località distante dalla abituale residenza oltre i 300 chilometri per le corse diurne e i 200 chilometri per quelle notturne, le indennità di cui all'art. 1, comma 1, lett. da a) a q), sono maggiorate di un terzo.

Art. 3 Rimborsi spese

1. Qualora l'incarico venga svolto in località diversa dalla abituale residenza, è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, secondo quanto di seguito specificato:
 - biglietto ferroviario di seconda classe per i treni alta velocità e di prima classe per gli altri treni;
 - biglietto aereo in classe economica;
 - biglietto mezzi pubblici di linea;
 - biglietto nave di prima classe.
2. In alternativa, all'incaricato che sia stato autorizzato dal Dirigente di Area all'utilizzo del mezzo proprio secondo quanto specificato all'art. 4, è riconosciuto il rimborso delle spese di trasporto con mezzo privato, nella misura corrispondente ad un ottavo del costo di un litro di benzina verde per chilometro percorso, con franchigia di 31 chilometri, oltre alle eventuali spese sostenute per pedaggi autostradali, debitamente documentate. Il costo della benzina è determinato mensilmente sulla base dei prezzi medi al consumo pubblicati dal Ministero dello sviluppo economico. Ai fini del rimborso chilometrico le distanze sono conteggiate sulla base delle tabelle dell'Atlante del Touring Club Italiano dalla casa comunale di partenza a quella di destinazione.
3. In caso di trasferta con mezzo aereo, per il raggiungimento dell'aeroporto verrà rimborsato esclusivamente il costo del biglietto del mezzo pubblico di linea.
4. Qualora l'incarico venga svolto in una località distante dalla abituale residenza oltre i 300 chilometri per le corse diurne e i 200 chilometri per quelle notturne, è riconosciuto il rimborso delle spese di pernottamento in strutture alberghiere fino a quattro stelle e per un importo massimo di € 110,00.
5. In via eccezionale, il Dirigente potrà autorizzare modalità di effettuazione della trasferta differenti da quelle stabilite nelle disposizioni che precedono, qualora meno onerose per l'Agenzia.

Art. 4 Autorizzazione all'uso del mezzo proprio o di auto a noleggio

1. L'autorizzazione all'uso del mezzo proprio è rilasciata dal Dirigente di Area su specifica preventiva richiesta dell'incaricato, motivata:
 - a) dalla mancanza di un adeguato servizio pubblico di trasporto;
 - b) da ragioni di economicità per l'Agenzia.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lett. a), l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio può essere altresì rilasciata dal dirigente responsabile, in via preventiva, all'atto della formulazione della proposta di incarico.

3. L'incaricato dovrà in ogni caso esonerare l'Agenzia da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso della propria autovettura per danni arrecati a persone o cose.
4. Nel caso in cui la destinazione dell'incarico sia in località disagiata non servita da alcun mezzo di linea, il Dirigente di Area potrà altresì valutare l'opportunità di autorizzare l'uso di auto a noleggio.

Art. 5

Annullamento / sospensione del convegno di corse

1. Nel caso di annullamento del convegno di corse o di sospensione dello stesso prima dell'effettuazione della quarta corsa, le indennità di funzione di cui all'art. 1 sono riconosciute nella misura di un terzo.
2. Nel caso di sospensione del convegno di corse dopo l'effettuazione di almeno 4 corse, l'indennità di funzione spetta nel suo intero ammontare.
3. Resta ferma, nei casi previsti nei commi che precedono, la corresponsione delle indennità aggiuntive di cui all'art. 2, secondo le misure stabilite ai precedenti commi 1 e 2.

f.to IL COMMISSARIO
CLAUDIO VARRONE